



Banca Popolare di Sondrio

Foglio Informativo

Sconto di portafoglio - Estero

Pagina 1 di 4

Edizione R1: 08/11/2024

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società per azioni, fondata nel 1871

Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale: 00053810149 - partita IVA di Gruppo: 01086930144

Capitale sociale euro 1.360.157.331 - Riserve euro 1.564.088.615 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2024)

Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: <http://www.popsi.it> - E-mail: info@popsi.it

Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149

Iscritta all'Albo della Banche al n. 842 - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

OFFERTA "FUORI SEDE"

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente _____

Indirizzo della filiale di riferimento _____

Numero di telefono della filiale di riferimento _____

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente _____

CHE COSA È LO SCONTO DI PORTAFOGLIO - ESTERO

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. La Banca acquista, in qualità di cessionaria, l'importo del credito, generalmente di natura commerciale, vantato dal cliente verso un proprio debitore, con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo del credito stesso.

Presupposto dello sconto è l'esistenza e la certezza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito.

Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, effetti cambiari internazionali quali "promissory note" o "bill of exchange" ecc.) fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiaria.

Lo sconto di effetti cambiari internazionali può essere assistito da apposita polizza SACE "Credito Fornitore", sottoscritta da parte del cliente, che viene trasferita alla banca (attraverso la voltura) la quale diviene pertanto il nuovo assicurato.

Sconto pro solvendo

Operazione di sconto dove il rischio di mancato o parziale pagamento del debitore ceduto rimane a carico del cedente. La cessione è di solito comunicata al debitore ceduto. L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Principali rischi a carico del cliente (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- **Rischio Insolvenza:**
Se il debitore ceduto non paga, il cedente deve restituire alla Banca le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate. Il rischio di revocatoria degli incassi del debitore è a carico del cedente.
- **Rischio di cambio** (Variabilità del tasso di cambio):
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
Per gli assegni/effetti in valuta estera il controvalore, espresso in euro, subirà variazioni in funzione dell'andamento del tasso di cambio Euro/Valuta e potrà causare una perdita per il cliente soprattutto nel caso di addebito di insoluto.
- **Rischio smarrimento:**
I titoli di credito viaggiano con rischio a carico del cedente. Pertanto, in caso di smarrimento, furto o distruzioni degli stessi prima che pervengano al debitore, la Banca procederà al riaddebito al cliente.

Sconto pro soluto

Operazione di sconto dove il rischio del mancato o parziale pagamento del debitore ceduto, dovuto ad insolvenza, viene assunto dalla Banca nei limiti di quanto concordato con il cedente. La cessione è di solito comunicata al debitore ceduto. L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento e di disporre di una eventuale fonte di finanziamento.

Principali rischi a carico del cliente (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- **Rischio Insolvenza:**
Nello sconto pro soluto il rischio dell'insolvenza del debitore è a carico della Banca. Il Cliente garantisce l'esistenza e la certezza dei crediti ceduti e quindi la loro esigibilità alla scadenza in conformità alle norme di legge applicabili (anche con riguardo al rischio di provvedimenti giudiziali che in ipotesi di asserite violazioni del contratto di fornitura da parte del Cliente incidano sul diritto di credito ceduto alla Banca. Il cedente si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto. Il rischio di revocatoria degli incassi dei debitori è a carico del cedente.
- **Rischio di cambio** (Variabilità del tasso di cambio):
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- **Rischio smarrimento:**
I titoli di credito viaggiano con rischio a carico del cedente. Pertanto, in caso di smarrimento, furto o distruzioni degli stessi prima che pervengano al debitore, la Banca procederà al riaddebito al cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CAMBI UTILIZZATI PER LE OPERAZIONI IN DIVISA ESTERA

A seguito dell'abolizione con legge del 12-8-1993 n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto dello 0,90% a quelli forniti dal "Sistema LSEG (London Stock

Exchange Group)*. Presso i nostri sportelli il personale é a disposizione per fornire la quotazione aggiornata dei cambi.		
Spesa fissa per invio pratica all'Autorità preposta	euro	150,00
Spesa fissa per gestione pratica AML (Anti money laundering)	euro	50,00
Commissione suppletiva per esame e valutazione della documentazione relativa ad operazioni di incasso/pagamento e di "trade finance" con Paesi ad alto rischio e/o soggetti a misure restrittive/embarghi	minimo euro	50,00
	massimo	0,40%
Commissione suppletiva per esame, valutazione della documentazione e segnalazione all'autorità preposta per operazioni di incasso/pagamento e di "trade finance" rientranti nella normativa L. 185/90 e successive modificazioni	minimo euro	50,00
	massimo	0,40%

SCONTO IN EURO DI CONTO ESTERO E/O IN DIVISA ESTERA**Interessi debitori**

- Tasso debitore annuo nominale: Parametro/indice + spread

- Parametro/indice di riferimento (*):

	Fino a 12 mesi	Oltre 12 mesi
	EURIBOR/IBOR riferito al periodo. Per le divise per cui non è disponibile un tasso IBOR viene usata una quotazione equivalente (in particolare, per il dollaro statunitense (USD) si utilizza il SOFR Term (Secured Overnight Financing Rate) a 1 mese pubblicato da CME Group ("Amministratore del tasso"), per il franco svizzero (CHF) si utilizza il SARON composto (Swiss Average Rate Overnight composto) a 1 mese pubblicato da SIX – Swiss Exchange Financial Information AG ("Amministratore del tasso"), per la sterlina inglese (GBP) si utilizza il SONIA (Sterling Over Night Interest Average) TERM a 1 mese pubblicato da LSEG (London Stock Exchange Group) ("Amministratore del tasso") o in mancanza anche di quest'ultima, viene usato il tasso ufficiale pubblicato dalla Banca Centrale del paese.	Tasso Interbancario riferito al periodo, rilevato sui principali circuiti informativi (LSEG (London Stock Exchange Group), Bloomberg)

(*) Qualora l'indice di riferimento, convenuto per il calcolo degli interessi, dovesse subire una variazione sostanziale oppure non fosse più disponibile, o comunque cessasse definitivamente di essere pubblicato, la Banca individuerà un indice sostitutivo seguendo le indicazioni che saranno tempo per tempo fornite dal mercato, dalle competenti Autorità e/o dagli Amministratori degli indici.

All'indice sostitutivo verrà eventualmente aggiunto il cosiddetto "differenziale di adeguamento" (spread adjustment) tenuto conto delle indicazioni fornite dai preposti organismi di riferimento.

A tal fine, la Banca redige e mantiene costantemente aggiornato un solido Piano scritto che specifica le azioni che verranno intraprese in tali circostanze.

Il suddetto Piano è reperibile sul sito di Banca Popolare di Sondrio nella sezione "Trasparenza" (www.popso.it > Trasparenza) e i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile.

Ricordiamo che nei casi di aumento o diminuzione di un qualunque indice di riferimento, determinati esclusivamente dalla sua naturale fluttuazione giornaliera, il tasso di interesse tempo per tempo applicato al rapporto verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente aumenterà o diminuirà l'importo degli interessi.

In mancanza di rilevazione temporanea dell'indice di riferimento convenuto sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dello stesso.

- Spread: 8,00 punti percentuali

- Divise estere trattate: USD, CHF, CAD, GBP, AUD, DKK, NOK, SEK, JPY.
Altre divise devono essere preventivamente concordate.

- Modalità di calcolo: in relazione al numero effettivo dei giorni intercorrenti tra la data dell'operazione e quella di scadenza, aumentati dei giorni banca, sulla base di un anno di 365 giorni (365/365) per Sterlina Inglese, Dollaro Hong Kong, Nuovo Rublo Russo, Rand Sud Africa e di un anno di 360 giorni (365/360) per euro e altre principali valute.

Il calcolo viene eseguito nel rispetto dei tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) previsti dall'art.2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativi agli anticipi e sconti commerciali. Il TEGM può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.popso.it)

Commissioni e spese

- Commissioni di strutturazione operazione di sconto pro-soluto di effetti con voltura polizza SACE "Credito Fornitore" 2,50% dell'importo con un minimo di euro 2.500,00

- Spese accensione pratica euro 25,00

- Commissione di impegno (commitment fee) dallo 0,15% allo 0,5% dell'importo, a trimestre, in relazione al Paese del debitore, con un minimo di euro 100,00
da applicare qualora la documentazione per l'erogazione venga presentata oltre il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto:

- Commissioni di intervento e/o di servizio:	0,20% dell'importo con un minimo di euro	4,00
- Commissioni d'incasso:	0,35% dell'importo con un minimo di euro	50,00 e un massimo di euro 150,00
- Commissioni di accettazione:	0,35% dell'importo con un minimo di euro	50,00 e un massimo di euro 150,00
- Commissioni di richiamo:	0,35% dell'importo con un minimo di euro	50,00 e un massimo di euro 150,00
- Commissioni di insoluto:	0,35% dell'importo con un minimo di euro	50,00 e un massimo di euro 150,00
- Commissione di protesto (in aggiunta alle spese di protesto):	0,50% dell'importo con un minimo di euro	50,00 e un massimo di euro 150,00
- Recupero spese per interventi vari:	per ogni intervento massimo euro	10,00
- Spese di corriere (per spedizione documenti in Italia e all'estero):	tariffario DHL vigente, minimo euro	35,00
- Recupero oneri:	è fatta salva la possibilità di recuperare gli eventuali oneri reclamati da corrispondenti e quelli di natura fiscale, nonché le perdite di "data valuta".	
Spese per produzione e invio/consegna comunicazioni (estratti conto, lettere contabili, documenti di sintesi periodici, ecc.)	(**) su supporto cartaceo: euro (***) su supporto elettronico (formato pdf): euro	1,15 0,00
(**) Nessuna spesa per la produzione e invio/consegna degli avvisi di variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative. (***) Le comunicazioni su supporto elettronico sono rese disponibili attraverso SCRIGNO/Internet Banking , servizio gratuito che richiede la sottoscrizione di un separato contratto. Attraverso tale servizio è anche possibile attivare la "Corrispondenza on line" per eliminare le comunicazioni cartacee mantenendo solo quelle elettroniche.		
Valute		
- Giorni banca per ogni effetto		25 giorni lavorativi

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Il cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto

Gli eventuali anticipi o ammissioni allo sconto che la banca ritenesse di effettuare dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo dell'anticipo concesso.

Gli eventuali anticipi consentiti oltre l'apertura di credito non comportano l'aumento di tale limite.

La banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, e con effetto immediato, dall'apertura di credito ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla con conseguente obbligo, per il cliente, di provvedere all'immediato pagamento di quanto dovuto, anche se relativo ad appuntamenti non ancora scaduti o dei quali non si conosca ancora l'esito.

Per il pagamento delle somme dovute sarà dato al cliente, con lettera raccomandata a r., telegramma o telefax un preavviso non inferiore ad 1 giorno.

La banca è autorizzata sin da ora ad addebitare in qualsiasi momento gli importi degli anticipi o dei netti ricavi corrisposti sul conto corrente di corrispondenza utilizzato per l'accredito degli stessi. La Banca ha altresì analoga facoltà di recedere in una qualsiasi delle ipotesi previste all' art. 1186 del codice civile (Il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse), senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Reclami

I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Consulenza legale e normative - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo segreteria.reclami@popso.it - reclami@pec.popso.it. L'Ufficio Consulenza legale e normative ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
- IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.

LEGENDA

Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Commissione d'impegno	Commissione applicata per il mantenimento dell'impegno, intercorrente tra il momento in cui viene autorizzata l'operazione di sconto e quello in cui viene effettuata (presentazione dei titoli di credito).
Commissione di intervento	Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa. Si somma alle altre voci commissionali percepite.
Commissioni di incasso	Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato allo sconto.
Commissioni di accettazione	Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato allo sconto nel caso in cui l'effetto venga trasmesso al debitore ceduto per l'accettazione.
Commissioni di richiamo	Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato allo sconto nel caso in cui l'effetto venga richiamato prima della scadenza da parte del cedente
Commissioni di insoluto	Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato allo sconto nel caso in cui l'effetto venga reso insoluto dalla banca presentatrice.
Commissioni di protesto	Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato allo sconto nel caso in cui l'effetto venga reso insoluto e protestato dalla banca presentatrice.
Giorni banca	Maggiorazione di giorni a favore della banca. Vengono conteggiati nel calcolo degli interessi in aggiunta ai giorni che decorrono dalla data di presentazione alla data di scadenza.
Valuta/divisa estera	Moneta diversa dall'euro.
Cambiale (effetto cambiario)	Titolo di credito all'ordine che contiene un ordine o una promessa di pagamento. Nel primo caso si ha la cambiale in senso proprio o tratta (bill of exchange secondo la terminologia in lingua inglese). Nel secondo caso si ha il vaglia cambiario o pagherò cambiario (promissory note secondo la terminologia in lingua inglese).
Euribor	Parametro/indice ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, che misura il costo del denaro a breve termine applicato fra le banche nell'area Euro.
Ibor	Parametro/indice ufficiale di riferimento che rappresenta il costo medio dei depositi interbancari in una data valuta straniera, sulla base dei tassi applicati da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario.
Girata	L'apposizione della firma che trasferisce i diritti di un titolo di credito all'ordine (come cambiale).
Imposta sostitutiva	Imposta che per legge deve essere trattenuta dalla Banca in luogo delle imposte di registro, catastale,

	ipotecaria, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, applicata al corrispettivo della cessione per operazioni con scadenza oltre i 365 giorni.
Protesto	Atto formale con il quale viene constatato il mancato pagamento della cambiale (vaglia cambiario, promissory note) o il rifiuto dell'accettazione della cambiale tratta (bill of exchange). La levata del protesto è di norma obbligatoria per esercitare le azioni cambiarie nei confronti del debitore principale e dell'avallante, salvo che il titolo cambiario non rechi la clausola "senza protesto".
SACE	Export Credit Agency (ECA) italiana. Offre un'ampia gamma di prodotti assicurativi e finanziari a copertura dei rischi politici e commerciali in supporto alle imprese italiane nell'attività di esportazione o investimento all'estero.
Sconto pro-soluto di effetti con voltura polizza SACE "Credito Fornitore"	<p>Operazione mediante la quale la Banca, previa deduzione dell'interesse e delle spese, anticipa all'Esportatore italiano l'incasso di crediti derivanti da esportazioni di beni strumentali (impianti, macchinari) e relativi servizi che prevedono un regolamento a medio lungo termine.</p> <p>I crediti oggetto di cessione devono essere assistiti dalla copertura del rischio di mancato pagamento totale o parziale, da parte del Debitore, a causa di eventi di natura politica o commerciale (rischio di credito) attraverso la polizza assicurativa Credito Fornitore di SACE.</p> <p>I presupposti necessari per perfezionare l'operazione di sconto sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il trasferimento della polizza assicurativa alla Banca attraverso la voltura; 2) Il credito deve essere rappresentato da effetti cambiari internazionali (promissory note o bill of exchange) che il debitore ha emesso (nel caso delle promissory note), oppure accettato (nel caso delle bill of exchange) in favore del Cliente per il regolamento dilazionato di una quota non superiore all'85% del corrispettivo del contratto di fornitura; 3) I titoli di credito devono essere validi ed efficaci ai sensi della legge applicabile e devono contenere, oltre alla sottoscrizione da parte di persona munita dei necessari poteri per conto del Debitore: <ol style="list-style-type: none"> a. Luogo e data di emissione; b. Emittente; c. Beneficiario; d. Complessivo importo facciale e relativa valuta/divisa; e. Scadenza; f. Luogo di pagamento; g. Banca domiciliataria; h. Le clausole "effective" e "without deduction"
Spread	Margine – espresso in punti (ad es. 1,20) - che sommato al valore del tasso base (parametro/indice ufficiale di riferimento) determina il tasso finale di sconto.
Valuta di accredito	Data in cui il netto ricavo della cessione viene reso disponibile sul conto del Cliente.
Voltura di polizza	Trasferimento della polizza assicurativa "Credito Fornitore" a favore del Cessionario (la Banca che diventa il nuovo assicurato) a seguito della cessione pro-soluto in suo favore da parte del Cedente (il Cliente esportatore) del credito ceduto e dei titoli di credito che lo rappresentano.
Sconto commerciale - Straight Discount	Metodo di calcolo dello Sconto consistente nell'applicare un determinato Tasso Annuo sul valore facciale dell'effetto da scontare, moltiplicato per il tempo mancante alla data di scadenza del credito stesso.
Sconto razionale composto - DTY – Discount to Yield	Lo sconto razionale è un metodo di calcolo utilizzato per effetti con scadenza breve, viene definito "razionale" perché se si applica al valore attuale dell'effetto il tasso di sconto si avrà un montante uguale al valore nominale dell'effetto stesso.